



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione a protezione dei pagamenti

Edizione 08.2020

Indice

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	4
A2	Durata del contratto	4
A3	Disdetta del contratto	4
A4	Cessazione della copertura assicurativa	4
A5	Premi	4
A6	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	4
A7	Obblighi d'informazione	5
A8	Diritto applicabile e foro competente	5
A9	Principato del Liechtenstein	5
A10	Sanzioni	5

Parte B Prestazione assicurata

B1	Contenuto	6
B2	Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa totale	6
B3	Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione involontaria	7

Parte C Comportamento in caso di sinistro

C1	Obblighi in sede di liquidazione dei sinistri	9
C2	Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comportamento	9

Parte D Definizioni

D1	Abbonamento auto	10
D2	Termine di carenza	10
D3	Termine d'attesa	10
D4	Malattia	10
D5	Infortunio	10
D6	Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile all'assicurato	10
D7	Incapacità lavorativa totale	10
D8	Lavoratori indipendenti	10

Parte E Protezione dei dati

Protezione dei dati	11
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica informa sul contenuto essenziale del vostro contratto di assicurazione. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante dell'assicurazione?

Lo stipulante è indicato nominativamente nella proposta e nella polizza e qui di seguito viene indicato anche come «persona assicurata» o direttamente con il «voi».

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre diversi pagamenti ricorrenti nei moduli assicurati, in caso di vostra disoccupazione involontaria o in caso di vostra incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Le prestazioni dei quattro moduli sono definite nel modo seguente:

- Leasing & abbonamento auto: assicura la rata di leasing per veicoli a motore o le spese per un abbonamento auto
- Canone di affitto & ipoteca: assicura le spese per il canone di affitto o la rata dell'ipoteca
- Cassa malati: assicura i premi per l'assicurazione complementare alla vostra cassa malati
- Altre spese: assicura diverse spese ricorrenti, ad esempio abbonamenti di cellulari o di palestre, riviste e servizi di streaming, ecc.

La polizza vi fornisce indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa, la somma assicurata e le prestazioni assicurative, nonché termini d'attesa e di carenza. Lo stesso pagamento mensile ricorrente e il modulo «Altre spese» può essere assicurato una volta per ogni persona assicurata.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Se le spese mensili effettive sono superiori alla prestazione assicurativa menzionata nel contratto, l'assicurazione non copre la differenza. L'assicurazione non copre tra l'altro nemmeno:

- incapacità lavorativa causata intenzionalmente
- disoccupazione, se è la persona assicurata a licenziarsi
- incapacità lavorativa al di fuori di un'attività lavorativa retribuita
- incapacità lavorativa parziale
- disturbi preesistenti riconducibili a infortuni o patologie pregressi
- problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere – a meno che non vengano attestati da un medico
- dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che questi disturbi non siano oggettivamente dal punto di vista medico
- disoccupazione imputabile all'assicurato
- disoccupazione per lavoratori indipendenti e titolari o contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda
- disoccupazione non indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione e disoccupazione parziale

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Dovete

- pagare puntualmente i premi e notificare tempestivamente il diritto alle prestazioni;
- informare tempestivamente AXA in caso di aggravamento o diminuzione del rischio avvenuti nel corso della durata del contratto;
- sottoporvi a cure mediche adeguate in caso di incapacità lavorativa;
- attenervi alle prescrizioni dei medici ed essere a disposizione per una visita o una perizia eseguita dai medici incaricati da AXA;
- esonerare dal segreto professionale nei confronti di AXA i medici che vi hanno attualmente in cura oppure vi hanno avuti in cura in passato;
- fornire ad AXA, su richiesta della stessa, ulteriori informazioni e autorizzarla a prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. Per l'assicurazione può valere un termine di carenza indicato nella polizza. La copertura assicurativa di uno o più moduli può estinguersi automaticamente.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, la persona assicurata gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Le persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle in Svizzera.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili alla sezione «Protezione dei dati» nella Parte E.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Nella polizza sono specificate le assicurazioni stipulate. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. Il contratto può comprendere uno o più moduli.

A2 Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata riportata nella polizza stessa. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire per iscritto il contratto o parti dello stesso fino a 3 mesi prima della scadenza.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, entrambe le parti hanno la facoltà di disdire il contratto come segue:

- la persona assicurata può dare la disdetta entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta.
- AXA ha facoltà di disdire il contratto al più tardi all'atto del versamento delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui la persona assicurata riceve la disdetta.

A4 Cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa per il contratto o parti dello stesso cessa automaticamente nei seguenti casi (il giorno di riferimento è sempre il giorno dell'evento citato). Gli eventi devono essere notificati tempestivamente ad AXA:

- se il pagamento ricorrente per un modulo assicurato cessa
- il giorno del vostro pensionamento ordinario o anticipato, al più tardi nel giorno del vostro 65° compleanno
- se riducete il vostro orario di lavoro a meno di 25 ore settimanali. Queste disposizioni non si applicano se la persona assicurata diventa disoccupata o svolge un'attività lucrativa indipendente
- se non avete più un rapporto di lavoro retribuito e a tempo indeterminato. Queste disposizioni non si applicano se la persona assicurata diventa disoccupata o svolge un'attività lucrativa indipendente
- se trasferite il vostro domicilio dalla Svizzera all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein)
- se iniziate un rapporto di lavoro retribuito presso un datore di lavoro al di fuori della Svizzera (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein)
- in caso di decesso della persona assicurata.

A5 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata.

A6 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A6.1 Comunicazione di AXA

In caso di variazione della tariffa di premio, AXA ha facoltà di procedere all'adeguamento del contratto a decorrere dall'anno di assicurazione successivo. La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire presso la persona assicurata almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione. Con tale adeguamento divengono nulle tutte le offerte e le proposte non ancora firmate dallo stipulante fino al momento della comunicazione.

A6.2 Disdetta da parte dello stipulante

Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A6.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A7 Obblighi d'informazione

A7.1 Comunicazione con AXA
La persona assicurata deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A7.2 Comunicazione di modifiche
Dovete comunicare tempestivamente ad AXA le seguenti modifiche:

- modifiche che comportano la cessazione della copertura assicurativa. La polizza o il relativo modulo vengono annullati in seguito alla comunicazione al giorno di riferimento dell'evento verificatosi
- la cessazione di pagamenti ricorrenti per ciascun modulo
- modifiche di pagamenti ricorrenti, a seconda del modulo:
 - per il modulo Leasing & abbonamento auto: l'aumento o la riduzione della rata di leasing da assicurare o delle spese per l'abbonamento auto
 - per il modulo Canone di affitto & ipoteca: l'aumento o la riduzione del canone di affitto da assicurare o della rata dell'ipoteca
 - per il modulo Cassa malati: l'aumento o la riduzione del premio da assicurare per l'assicurazione complementare alla cassa malati.

A7.2.1 Cessazione di un pagamento ricorrente
Se per un modulo cessa il pagamento ricorrente, dovete notificarlo ad AXA come segue:

- Leasing & abbonamento auto: per il leasing presentate una conferma di disdetta del fornitore di leasing. Per un abbonamento auto presentate la conferma di disdetta del fornitore di prestazioni.
- Canone di affitto & ipoteca: per un contratto di locazione presentate una conferma di disdetta del locatore. Per un'ipoteca presentate una conferma di disdetta dell'emittente dell'ipoteca.
- Cassa malati: presentate una conferma di disdetta della cassa malati.

A7.2.2 Aumenti e riduzioni di pagamenti ricorrenti
Se per un modulo cambiano i pagamenti ricorrenti assicurati, dovete notificarlo e attestarlo ad AXA come segue:

- Leasing & abbonamento auto: in qualità di utilizzatore di leasing presentate una copia del nuovo contratto di leasing. Per un abbonamento auto presentate una copia del nuovo contratto.
- Canone di affitto & ipoteca: in qualità di locatario presentate una copia del nuovo contratto di locazione. Per un'ipoteca presentate una copia del contratto ipotecario.
- Cassa malati: presentate una copia della nuova polizza della vostra assicurazione complementare.

A7.3 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi d'informazione
Se la persona assicurata viola con colpa i propri obblighi d'informazione, AXA può ridurre l'indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l'erogazione dello stesso.

- Se un aumento o una riduzione contrattuale del pagamento ricorrente non viene notificato, AXA può ridurre la prestazione assicurativa all'importo più basso.
- Se al momento del sinistro non sussiste alcun diritto alla copertura assicurativa, AXA ha la facoltà di rifiutare l'erogazione delle prestazioni.

A8 Diritto applicabile e foro competente

A8.1 Diritto applicabile
Al contratto di assicurazione si applica il diritto materiale svizzero. In caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A8.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A9 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein. Gli stipulanti con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati a quelli in Svizzera.

A10 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Prestazione assicurata

B1 Contenuto

B1.1 AXA versa le prestazioni indicate nella polizza per le conseguenze di una disoccupazione involontaria o di un'incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio.

Le prestazioni dei quattro moduli sono definite nel modo seguente:

- Leasing & abbonamento auto: assicura la rata di leasing per veicoli a motore o le spese per un abbonamento auto
- Canone di affitto & ipoteca: assicura le spese per il canone di affitto o la rata dell'ipoteca
- Cassa malati: assicura i premi per l'assicurazione complementare alla vostra cassa malati
- Altre spese: assicura diverse spese ricorrenti, ad esempio abbonamenti di cellulari o di palestre, riviste e servizi di streaming, ecc.

AXA eroga la prestazione assicurata. Essa corrisponde all'ammontare della rata assicurata per ciascun modulo. La condizione è che si tratti di obblighi comprovabili da parte vostra; è escluso dall'onere della prova il modulo «Altre spese». Se avete stipulato diversi moduli, vi verrà corrisposta la somma cumulata delle rate assicurate. Le somme assicurate sono specificate nella polizza. Per i singoli moduli valgono ogni mese prestazioni assicurative massime, indicate nella polizza. Anche la durata massima delle diverse prestazioni è specificata nella polizza. In caso di prestazione vale la versione della polizza che era in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro. Se nel corso della durata del contratto integrate la polizza con un modulo aggiuntivo, eventuali termini di carenza e d'attesa per questo modulo cominciano da capo. Se durante un sinistro in corso viene aggiunto un modulo o la somma assicurata di uno o più moduli cambia, la prestazione assicurativa del sinistro in corso non cambia.

B1.2 Lo stesso pagamento mensile ricorrente (identica rata del leasing, canone di affitto, rata dell'ipoteca, premio della cassa malati) e il modulo «Altre spese» può essere assicurato una volta contro gli stessi rischi per ogni persona assicurata. Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta.

B1.3 La persona assicurata è indicata nella polizza.

B2 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa totale

B2.1 AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di incapacità lavorativa totale (qui di seguito indicata anche come «incapacità lavorativa»).

- Al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata deve svolgere un'attività lavorativa retribuita.
- Alla persona assicurata viene riconosciuta un'incapacità lavorativa totale se, come conseguenza di una malattia o di un infortunio, è temporaneamente incapace al 100% di svolgere la precedente occupazione o attività.
- L'incapacità lavorativa deve essere confermata dal rapporto di un medico che pratici in Svizzera e sia in possesso della necessaria abilitazione. I costi dell'esame medico e della produzione di certificati, rapporti o simili sono a carico della persona assicurata.
- Dalla constatazione dell'incapacità lavorativa decorre il termine d'attesa stabilito nella polizza. Alla scadenza di detto termine d'attesa, AXA eroga le proprie prestazioni per l'intera durata dell'incapacità lavorativa, ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni per sinistro.
- AXA può richiedere che la persona assicurata si sottoponga a un esame a cura di un determinato medico indipendente. I relativi costi vengono assunti da AXA.
- Se allo scadere del termine d'attesa l'incapacità lavorativa si protrae per meno di un mese intero, AXA versa per ogni giorno dell'incapacità lavorativa 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale. Se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, per ogni giorno del mese iniziato AXA versa 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.
- Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di disoccupazione e diventi inoltre inabile al lavoro, AXA eroga solo le prestazioni per la disoccupazione. Dopo la fine della disoccupazione sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa dell'incapacità lavorativa.
- In caso di un'ulteriore incapacità lavorativa, indipendentemente dalla causa valgono le seguenti disposizioni.
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa.
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione dell'incapacità lavorativa decorre il termine d'attesa stabilito nella polizza.

B2.2 Esclusioni

AXA non eroga alcuna prestazione se l'incapacità lavorativa subentra a seguito di

- malattie o conseguenze di un infortunio che già sussistevano alla data di decorrenza dell'assicurazione
- incapacità lavorativa causata intenzionalmente

- tentativi di suicidio, lesioni corporee dolose, atti di autolesionismo e consumo di droghe o medicinali non prescritti a scopo medico
- atti intenzionali della persona assicurata, comprese le conseguenze di una dipendenza dall'alcol grave o cronica o le conseguenze di abuso di droghe o farmaci
- problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere (compresi depressioni, esaurimento nervoso, sindrome della stanchezza cronica e fibromialgia), a meno che
 - questi non vengano accertati e trattati da un medico che pratici in Svizzera e sia in possesso di una specializzazione in psichiatria, oppure
 - questi non vengano accertati e trattati nell'ambito di una durata degenza in un ospedale, un sanatorio, una clinica, ecc. in Svizzera
- dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che questi disturbi non siano oggettivabili dal punto di vista medico (ad es. tramite radiografie, tomografia a risonanza magnetica o tomografia computerizzata)
- atti illeciti commessi dalla persona assicurata
- esplosioni, emissione di calore o radiazione di prodotti ionizzanti
- partecipazione professionale della persona assicurata a giochi, scommesse, corse o competizioni sportive di qualsiasi genere
- volo a bordo di un aeromobile, tranne che come passeggero pagante o membro dell'equipaggio su una tratta prestabilita in un aereo di linea autorizzato
- partecipazione della persona assicurata come conducente, passeggero o occupante di un automezzo o veicolo a motore a manifestazioni, inclusi i relativi giri di prova, il cui obiettivo è di raggiungere velocità massime
- esercizio dell'alpinismo da parte della persona assicurata (> grado II, UIAA)
- esercizio delle seguenti attività da parte della persona assicurata: esibizioni acrobatiche, tentativi di record o competizioni in relazione a sport aerei di ogni genere nonché il volo con prototipi, voli test, lanci con paracaduti non riconosciuti, deltaplano, paracadute ascensionale (parasailing) o parapendio
- risse a cui la persona assicurata partecipa attivamente, tranne che in casi di legittima difesa/autodifesa o di soccorso a favore di un'altra persona o nell'esercizio di un dovere professionale riconosciuto
- danni verificatisi durante un viaggio in un paese al di fuori della Svizzera in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi
- danni verificatisi in seguito alla partecipazione attiva a guerre, guerre civili, disordini, insurrezioni, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati
- un'interruzione del lavoro in relazione a un congedo di maternità previsto dalla legge

B2.2.1 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di incapacità lavorativa parziale. Questa sussiste ove la persona assicurata non possa più esercitare l'occupazione o l'attività abituale nell'estensione precedente, ma possa esercitarla limitatamente (a ore). Non vengono erogate prestazioni nemmeno se la persona assicurata esercita un'attività lavorativa a tempo parziale ed è parzialmente inabile al lavoro nella misura della sua attività lavorativa. AXA non eroga prestazioni se la persona assicurata, al momento del verificarsi del sinistro, ha meno di 18 anni, più di 65 anni o è in pensione.

B3 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione involontaria

- B3.1** AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di disoccupazione involontaria (qui di seguito indicata anche come «disoccupazione»).
- La persona assicurata viene considerata in linea di principio involontariamente disoccupata se viene licenziata da un rapporto di lavoro retribuito e ha diritto alle indennità giornaliere previste dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La disoccupazione involontaria e quella imputabile all'assicurato sono definite nella parte D.
 - Dalla constatazione della disoccupazione decorre il termine d'attesa stabilito nella polizza. Alla scadenza di detto termine d'attesa, AXA eroga le proprie prestazioni per l'intera durata della disoccupazione, ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni per sinistro.
 - Se allo scadere del termine d'attesa la disoccupazione si protrae per meno di un mese intero, AXA versa per ogni giorno della disoccupazione 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale. Se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, per ogni giorno del mese iniziato AXA versa 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.
 - Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di incapacità lavorativa e diventi inoltre disoccupata, AXA eroga solo le prestazioni per l'incapacità lavorativa. Dopo la fine dell'incapacità lavorativa, sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa della disoccupazione.
 - In caso di ulteriore disoccupazione valgono le seguenti disposizioni.
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa.
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione della disoccupazione decorre il termine d'attesa stabilito nella polizza.
 - Se durante il periodo di disoccupazione realizzate un guadagno intermedio, AXA riduce la propria prestazione assicurativa per il relativo mese nello stesso rapporto in cui la cassa di disoccupazione ha ridotto il proprio contributo a causa del guadagno intermedio. La prestazione assicurativa si riduce secondo lo stesso principio se la cassa di disoccupazione ha disposto dei giorni di sospensione.

B3.2 Esclusioni

- Le prestazioni di AXA sono escluse nei casi seguenti:
- se è la persona assicurata a licenziarsi o se la sua disoccupazione è a lei stessa imputabile
 - se la persona assicurata prima di stipulare l'assicurazione era a conoscenza di una futura disoccupazione, ovvero di un licenziamento
 - se il licenziamento avviene prima della fine del termine di carenza oppure se la persona assicurata prima della fine del termine di carenza era a conoscenza del licenziamento

- se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione
- se la persona assicurata diventa solo parzialmente disoccupata
- se il licenziamento è causato da una violazione dolosa di importanti obblighi del contratto di lavoro
- se il licenziamento avviene per motivi importanti ai sensi dell'articolo 337 del CO
- se la cessazione del rapporto di lavoro non richiede la ricerca di un nuovo impiego
- se la persona assicurata è in sciopero o volontariamente disoccupata
- se la disoccupazione subentra dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un progetto di lavoro specifico
- se la persona assicurata viene licenziata nel corso di un periodo di prova, apprendimento o formazione
- se il licenziamento avviene in un rapporto di lavoro in cui i datori di lavoro sono il o la coniuge, i genitori o i figli della persona assicurata, a meno che il motivo del licenziamento non sia la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività in relazione all'incapacità lavorativa o alla morte dell'imprenditore oppure del direttore
- in presenza di una disoccupazione stagionale o di una disoccupazione parziale, ossia disoccupazione che non porta alla cessazione del rapporto di lavoro, o di un periodo di sospensione che non porta alla disdetta del contratto di lavoro
- se la persona assicurata è impiegata fuori della Svizzera
- se per la disoccupazione non sussiste alcun diritto alle indennità giornaliere previste dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD).

B3.2.1 AXA non eroga prestazioni se lo stipulante, al momento del verificarsi del sinistro, lavora meno di 25 ore alla settimana in un rapporto di lavoro retribuito. I lavoratori indipendenti e i titolari, i contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e i dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione, non sono assicurati e non usufruiscono di alcuna prestazione assicurativa. AXA non eroga prestazioni se la persona assicurata, al momento del verificarsi del sinistro, ha meno di 18 anni, più di 65 anni o è in pensione.

Parte C

Comportamento in caso di sinistro

C1 Obblighi in sede di liquidazione dei sinistri

- C1.1** La persona assicurata è tenuta a informare AXA tempestivamente nel momento in cui viene a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d’attesa.
- C1.2** Qualora un caso di assicurazione comporti presumibilmente il diritto all’erogazione di prestazioni a causa di un’incapacità lavorativa totale, è necessario predisporre nel minor tempo possibile una cura medica adeguata, osservando poi le prescrizioni del medico. È altresì necessario astenersi da qualsiasi attività o intervento tale da provocare un peggioramento o un ritardo del processo di guarigione.
- C1.3** AXA è autorizzata, al fine di esaminare il caso di assicurazione, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per la verifica del relativo diritto alla prestazione. Lo stipulante deve fornire assistenza in modo adeguato ad AXA ai fini delle attività di accertamento.
- C1.3.1** In caso di incapacità lavorativa totale, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:
- certificato medico o referto medico con indicazioni:
 - in merito alla causa e alla natura della malattia ovvero della lesione corporea, nonché in merito alla relativa prognosi
 - in merito alla durata stimata dell’incapacità lavorativa
 - in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile)
 - in caso di malattia o infortunio: dichiarazione di assenza dal posto di lavoro (documento del datore di lavoro). Rapporti o attestati medici devono essere rilasciati in ogni caso da un medico in possesso della necessaria abilitazione e che pratici in Svizzera. Tutti i documenti da inoltrare devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere. I costi connessi alla suddetta documentazione sono a carico della persona assicurata.
- C1.3.2** In caso di disoccupazione involontaria, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:
- copia dell’ultimo contratto di lavoro e dell’ultimo conteggio del salario
 - copia della lettera di licenziamento
 - copia dell’iscrizione a una cassa di disoccupazione svizzera e della richiesta dell’indennità di disoccupazione
 - copie dei conteggi mensili relativi ai pagamenti delle prestazioni erogati dalla cassa di disoccupazione svizzera.
- C1.4** Dovete dimostrare i pagamenti mensili ricorrenti come segue:
- copie dei contratti per cui si applica il pagamento ricorrente. Per il modulo «Altre spese» non deve essere prodotta alcuna documentazione
 - copie dei conteggi mensili e/o dei giustificativi dei pagamenti mensili di tutti i pagamenti ricorrenti. Per il modulo «Altre spese» non deve essere prodotta alcuna documentazione.

- C1.5** AXA può inoltre reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove, nonché prescrivere ulteriori visite mediche che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. AXA può inoltre richiedere ad altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) altri documenti e attestazioni oppure reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. A tale proposito, AXA ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti o altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.). La persona assicurata libera dal loro obbligo di riservatezza medico, professionale, ufficiale, nonché legato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali, i medici curanti, altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) nonché tutti gli altri collaboratori di istituzioni, assicurazioni e autorità, datori di lavoro ecc., indicati nei documenti presentati nel caso di prestazione o altrimenti coinvolti nelle cure mediche o incaricati del trattamento del caso di prestazione, ove ciò si renda necessario per la determinazione dell’obbligo di copertura (verifica delle condizioni per l’accettazione compresa) e dell’obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, la persona assicurata deve autorizzare i medici curanti, altre assicurazioni e istanze che possono occuparsi dello stesso sinistro o sono in grado di fornire indicazioni funzionali alla liquidazione delle prestazioni a rilasciare informazioni nei confronti della stessa AXA.

C2 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comportamento

- C2.1** Qualora lo stipulante commetta una violazione colposa dei propri obblighi, AXA può ridurre l’indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l’erogazione dello stesso, se tale violazione contribuisce al verificarsi del danno o incide sulla sua portata o sul suo accertamento.

Parte D

Definizioni

D1 Abbonamento auto

Sono equiparate alle rate di leasing mensili le rate mensili degli abbonamenti auto di principio finalizzate al noleggio a lungo termine di veicoli a motore. Singole tasse e spese di mobilità di qualsiasi genere non rientrano nell'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione non copre nemmeno le spese in relazione ad adesioni ad associazioni o cooperative o car sharing (online), nonché costi (di locazione) riferiti a un evento o a un tragitto.

D2 Termine di carenza

Per termine di carenza si intende il periodo dall'inizio dell'assicurazione in cui da quest'ultima non vengono erogate prestazioni. La copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza del termine di carenza.

D3 Termine d'attesa

Per termine d'attesa si intende il periodo dal verificarsi di un sinistro in cui non vengono erogate prestazioni dell'assicurazione. Il pagamento di prestazioni assicurative inizia alla scadenza del termine d'attesa. L'indennizzo non viene pagato con effetto retroattivo per la durata del termine d'attesa dopo il caso assicurato.

D4 Malattia

È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda una visita o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

D5 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

D6 Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile all'assicurato

La disoccupazione viene considerata involontaria se non è imputabile all'assicurato. La disoccupazione viene invece considerata imputabile all'assicurato se la persona assicurata

- con il suo comportamento, in particolare per la violazione di obblighi previsti dal contratto di lavoro, ha dato motivo al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro
- ha sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro
- ha sciolto di propria iniziativa un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha iniziato un altro sapendo o avendo dovuto sapere che questo avrebbe avuto breve durata.

D7 Incapacità lavorativa totale

È considerata incapacità lavorativa totale l'inabilità totale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

D8 Lavoratori indipendenti

Ai lavoratori che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale sono equiparati i titolari o i contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e i dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione.

Parte E

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nominativo, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in file elettronici sui clienti
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri.
- , ecc.), archiviati nei dossier delle polizze
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso
- eventuali dati sui sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modi-

fica o la cessazione dell'assicurazione. Ove necessario, in particolare per la trasmissione a terzi di dati personali degni di particolare protezione quali ad es. dati sullo stato di salute, viene chiesto il consenso della persona interessata.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all'art. 39 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati nell'ambito dell'adempimento del contratto:

- dati di base
- dati contrattuali di base.

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing. Allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile dare comunicazione in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)